

*(I lavori iniziano alle ore 9.35 con l'esame del punto all'o.d.g.
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

OMISSIS

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 625 presentata dalla Consiglieria Frediani, inerente a "Sicurezza impianti sport invernali"

PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 625.
La parola alla Consiglieria Frediani per l'illustrazione.

FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.

Parliamo di sicurezza degli impianti sciistici - la legge n. 2 del 26 gennaio 2009 dà alla Regione le competenze in materia di sicurezza - quindi di gestione e di fruizione in sicurezza delle aree sciabili nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Nelle premesse abbiamo citato tutte le varie competenze della Regione e ritengo sia inutile ricordarle all'Assessore che sicuramente le conosce meglio di me.

In particolare, volevamo focalizzare l'attenzione, soprattutto a seguito di quanto successo al ragazzo di 14 anni, Tommaso Martino, che, purtroppo, è deceduto a Cesana durante la discesa su una pista, approfondendo alcuni aspetti non tanto di questo episodio, che è nelle mani della Procura - sappiamo che Guariniello ha concluso le indagini o comunque si sta occupando della vicenda - quanto degli aspetti procedurali che hanno coinvolto la Regione, in particolare in riferimento alla procedura che ha riguardato la messa in sicurezza e l'approvazione del progetto, coinvolgendo direttamente la Regione.

Senza ripetere tutti i vari passaggi anche piuttosto tecnici, sappiamo che la Regione aveva prescritto degli interventi e, di contro, ne aveva vietati alcuni che riteneva pericolosi proprio in considerazione della conformazione della montagna su cui si andava ad ampliare la pista da sci; in particolare, come riportano anche i mezzi di informazione, era stato creato un passaggio con movimento terra che non era stato autorizzato dalla Regione.

Poi, ancora, la Regione impose modifiche al progetto preliminare; si trattava, infatti, di aree sottoposte a vincolo ambientale. In particolare, vietò alcuni interventi e mise un limite alla movimentazione terra anche per la presenza di amianto nelle rocce - tutti noi sappiamo che l'amianto nelle rocce delle montagne valsusine è presente in gran quantità.

Secondo i consulenti di Guariniello, le modifiche sarebbero state ignorate e i lavori eseguiti come da progetto preliminare. In pratica, si sarebbero ignorate le prescrizioni della Regione e si sarebbe attuato quello che risultava come progetto preliminare.

Quindi, oggi, noi chiediamo all'Assessore se la Regione abbia disposto, al termine degli interventi, le opportune verifiche, al fine di constatare l'effettivo recepimento nella progettazione definitiva ed esecutiva di tutte le condizioni, le raccomandazioni e le prescrizioni contenute nell'allegato A della delibera in oggetto.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris per la risposta.

FERRARIS Giovanni Maria, Assessore allo sport

Ringrazio la Consigliera Frediani per l'occasione di parlare di quest'argomento, benché la normativa che lei ha richiamato (la legge n. 2 del 2009) è la finalità per cui hanno effettuato questi lavori, ma - di fatto - la normativa di riferimento attraverso la quale questi lavori verranno realizzati e valutati è un'altra: la legge n. 40 del 1998, *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*. Questo, per sgombrare il campo da equivoci sulla normativa di riferimento.

Premesso, quindi, che la normativa di riferimento è la LR n. 40/1998, che detta disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, individuando tre diverse tipologie procedimentali:

fase di verifica, normata dall'articolo 10;

fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, normata dall'articolo 11;

fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, normata dall'articolo 12.

L'intervento di *"Adeguamento e manutenzione piste da sci 100 e 104 comprensorio Claviere"*, localizzato nel Comune di Cesana torinese il 24 gennaio 2013 è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della citata legge n. 40.

Con Determina Dirigenziale n. 219 del 18/4/2013, l'intervento è stato escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della stessa legge, subordinando lo stesso a specifiche condizioni, raccomandazioni e prescrizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento medesimo.

Ciò premesso, a risposta dell'interrogazione, si riferisce che la Regione Piemonte svolge una funzione di verifica e controllo dei progetti preliminari presentati ai sensi dell'articolo 10 della LR n. 40, quindi l'autorità competente per materia (Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva) non è destinataria di azioni di controllo ad opere eseguite, demandate a altri Enti (Comune) e ARPA-Piemonte, ai sensi della citata L.R. n. 40.

A tale riguardo, si precisa che nella DD n. 219 del 18/4/2013 di esclusione della fase di valutazione della procedura di VIA, al penultimo capoverso dell'allegato A, tali competenze erano espressamente richiamate: *"Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA-Piemonte dovrà essere affidato il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativi dell'opera e conseguentemente, a tal fine, il proponente (Comune di Cesana) dovrà dare tempestiva comunicazione dell'avvio e della fine dei lavori e trasmettere gli elaborati inerenti alle attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche con il SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale)"*.

Nello specifico, non conosco le attività di monitoraggio che hanno prescritto.

La constatazione dell'effettivo recepimento delle prescrizioni nella progettazione definitiva è avvenuta in sede di Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Cesana, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo stesso.

Successivamente, in data 1 novembre 2015, il Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha effettuato, su richiesta della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Torino, un sopralluogo nel comune di Cesana Torinese, località Val Gimont nell'area delle piste n. 100 e

104 del Comprensorio sciistico della Via Lattea, rilevando *"l'inosservanza di alcune delle prescrizioni impartite"*. Con la DD n. 219 del 18/4/2013, tale risultanza è stata comunicata anche alla Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio in quanto competente in materia di procedure di VIA.

Conseguentemente, la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, il 23 settembre 2015 ha avviato il procedimento di verifica di ottemperanza in merito alla corretta osservanza delle prescrizioni di cui alla DD n. 219, ai sensi del decreto legislativo n. 152/200, della LR 40/1998 e della Circolare del Presidente della GR del 28 marzo 2011, n. 1/AMD.

Con esplicito riferimento alla Circolare del Presidente della GR del 28 marzo 2011, n. 1/AMD, *"Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite"*, si rileva che, *"a fronte della segnalazione di inosservanza delle prescrizioni sussiste il dovere del responsabile del procedimento di convocare celermente l'Organo Tecnico per l'assunzione delle informazioni necessarie per l'adozione dei provvedimenti conseguenti"*.

Il Giorno 12 ottobre 2015, alle ore 10, è stata convocata la riunione dell'Organo Tecnico Regionale presso la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Via Avogadro 30, Torino - preceduta da un sopralluogo effettuato nell'area in questione il 6 novembre 2015, nel corso del quale si è preso atto delle difformità delle opere realizzate da quanto previsto nel progetto preliminare esaminato nella fase di verifica di VIA.

L'Organo Tecnico Regionale, al fine di poter dare attuazione a quanto previsto dalla normativa citata e quindi valutare la possibilità di imporre misure di adeguamento per garantire la compatibilità ambientale dell'opera, provvederà a richiedere al proponente (Comune di Cesana) chiarimenti ed eventuali integrazioni necessarie, nonché la relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione delle misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio, dalle cui risultanze scaturirà l'adozione dei necessari ed ulteriori provvedimenti.

La prossima riunione dell'Organo Tecnico Regionale è stata fissata il 21 ottobre 2015 (pertanto è già avvenuta). Non ne conosciamo l'esito, ma la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva si rende disponibile a fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento del procedimento.

OMISSIS

(Alle ore 10.00 il Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")

(Alle ore 10.03 il Vicepresidente Boeti comunica che la seduta avrà inizio alle ore 10.30)

(La seduta ha inizio alle ore 10.30)